

ID. 1355409

Pratica: 2024/05 01/000003

Lugo, 27/03/2024

SERVIZIO LEGALE

DETERMINAZIONE N. 356

Pubblicata all'Albo pretorio dell'Unione.

OGGETTO: AUTORIZZAZIONE ALLA COSTITUZIONE IN GIUDIZIO PER RICORSO IN APPELLO AL TRIBUNALE DI RAVENNA N. R.G. 141/2024 - PROPOSTO DA B.I. CONTRO IL COMUNE DI COTIGNOLA AVVERSO LA SENTENZA N. 142/2023 EMESSA DAL GIUDICE DI PACE DI LUGO PER RICORSO RESPINTO AVVERSOVERBALE DI ACCERTAMENTO D'INFRAZIONE AL C.D.S. ELEVATO DALLA POLIZIA LOCALE DELLA BASSA ROMAGNA NEL COMUNE DI COTIGNOLA INDIVIDUAZIONE LEGALE AI SENSI DELL'ART. 56 DEL D.LGS. N. 36/2023 - IMPEGNO DI SPESA - CIG BOE8685037 E ACCERTAMENTO DI ENTRATA.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO LEGALE

Premesso:

- che con atto Rogito Notaio Vincenzo Palmieri di Lugo in data 27/12/2007 repertorio nr. 348909/29573 e registrato a Lugo in data 28/12/2007 al n. 7598 serie 1 è stato stipulato l'atto costitutivo dell'Unione dei Comuni della Bassa Romagna sottoscritto dai Comuni di Alfonsine, Bagnacavallo, Bagnara di Romagna, Conselice, Cotignola, Fusignano, Lugo, Massa Lombarda e Sant'Agata sul Santerno, con decorrenza dal 01/01/2008;

- che con deliberazione del Consiglio del Comune di Cotignola n. 21 del 07/04/2011, è stata approvata la convenzione tra i Comuni di Alfonsine, Bagnacavallo, Bagnara di Romagna, Conselice, Cotignola, Fusignano Lugo, Massa Lombarda, e Sant'Agata sul Santerno per il conferimento all'Unione dei Comuni della Bassa Romagna delle funzioni relative alla Polizia Locale, con istituzione del Corpo Unico di Polizia Municipale della Bassa Romagna;

- che con deliberazione del Consiglio dell'Unione n. 21 del 21 aprile 2011, immediatamente esecutiva ai sensi di legge, è stata approvata la convenzione tra l'Unione dei Comuni della Bassa Romagna e i Comuni di Alfonsine, Bagnacavallo, Bagnara di Romagna, Conselice, Cotignola, Fusignano, Lugo, Massa Lombarda e Sant'Agata sul Santerno per il conferimento delle funzioni relative alla Polizia Locale, con istituzione del Corpo Unico di Polizia Municipale della Bassa Romagna;

- che la convenzione è stata sottoscritta in data 11/05/2011 rep. n. 149;

Richiamati i seguenti atti deliberativi:

- delibera di Consiglio Unione n. 17 del 26/04/2023, immediatamente esecutiva ai sensi di legge, con la quale è stato approvato il rendiconto della gestione relativa all'esercizio finanziario 2022 (art. 151, commi 5/6/7 e artt. 227/228/229/230 del D.Lgs. 267/2000);
- delibera di Consiglio Unione n. 67 del 20/12/2023, immediatamente esecutiva ai sensi di legge, con la quale è stato approvato il Documento Unico di Programmazione (DUP) 2024/2026";
- delibera di Consiglio Unione n. 68 del 20/12/2023, immediatamente esecutiva ai sensi di legge, con la quale è stato approvato il Bilancio di Previsione Finanziario 2024/2026;
- delibera di Giunta Unione n. 1 del 04/01/2024, immediatamente esecutiva ai sensi di legge, con la quale è stato approvato il Piano Esecutivo di Gestione (PEG) 2024/2026 (Art. 169 D.Lgs n. 267/2000);
- delibera di Giunta n. 10 del 25/01/2024, immediatamente esecutiva ai sensi di legge, con la quale è stato approvato il Piano Integrato di Attività e Organizzazione (PIAO) 2024-2026".

Richiamate:

- la delibera di Giunta dell'Unione n. 1 del 11/1/2018, immediatamente esecutiva ai sensi di legge, con la quale si approvavano le Linee di indirizzo per l'affidamento di Servizi Legali ai sensi dell'art. 17 comma 1 lettera "d" numeri 1) e 2) del D.lgs. 50/2016;
- la delibera di Giunta dell'Unione n. 73 del 28/05/2020, immediatamente esecutiva ai sensi di legge, con la quale si approvava la Revisione delle linee di indirizzo in materia di affidamento di Servizi Legali ai sensi dell'art. 17 comma 1 lettera "d" numeri 1) e 2) del d.lgs. 50/2016;

Visto il nuovo Codice dei contratti pubblici approvato con il D.Lgs. n. 36/2023 entrato in vigore il 01/07/2023;

Dato atto che:

- l'art. 56. comma 1 lettera h) del D.Lgs. 36/2023 esclude dall'applicazione delle disposizioni del nuovo codice dei contratti pubblici i servizi legali aventi ad oggetto, tra l'altro, la rappresentanza legale di un cliente da parte di un avvocato ai sensi dell'art. 1 della L. 31/1982 e ss.mm.ii;
- la suddetta norma va coordinata con l'art.13 comma 5 dello stesso D.Lgs. 36/2023 il quale prevede che i contratti pubblici aventi ad oggetto l'affidamento di lavori, servizi e forniture, esclusi dall'applicazione del codice, avviene tenendo conto dei principi di cui agli art.1, 2, 3 del medesimo Decreto;

Considerato che:

- in data 01/02/2024 è stato notificato al Comune di Cotignola ricorso in appello avanti il Tribunale di Ravenna – Sez. Civile (acquisito con il numero di prot. 1161 in pari data) presentato dallo Studio Legale Avv. Giancarlo Tasselli di Ravenna in qualità di procuratore e difensore di *B.I.* per il presente procedimento, contro il Comune di Cotignola in persona del Sindaco *pro tempore*, avverso la sentenza n. 142/2023 emessa dal Giudice di Pace di Lugo, pubblicata il 15/12/2023, nel procedimento R.G. 233/2023 che ha definito giudizio di opposizione a verbale di accertamento d'infrazione al Codice della Strada n. V/742024/2023 – Prot. n. 13990/2023 del 17/03/2023 elevato dalla Polizia Locale della Bassa Romagna nel Comune di Cotignola;

- detta sentenza respinge il ricorso e conferma il verbale impugnato emesso dalla Polizia Locale della Bassa Romagna, per la violazione dell'art. 145 commi 1 e 10 del C.d.S., accertata nel Comune di Cotignola con mancata contestazione dell'illecito a seguito di sinistro stradale con feriti;

- in data 02/02/2024 l'atto di citazione in appello di cui sopra è stato acquisito al protocollo riservato della Polizia Locale dell'Unione dei Comuni della Bassa Romagna con il num. 8758;

- nella relazione pervenuta in data 22/02/2024 dalla Polizia Locale della Bassa Romagna, acquisita al numero di prot. 13644 del 22/02/2024 agli atti del fascicolo legale, vengono rappresentate le ragioni che motivano l'opportunità di costituirsi in giudizio a seguito dell'appello proposto da *B.I.* avverso la sentenza del Giudice di Pace di Lugo n. 142/2023 depositata il 15/12/2023 - nel procedimento distinto con il n. 233/2023 R.G.;

- per la difesa in giudizio delle Amministrazioni coinvolte in relazione al ricorso in oggetto risulta necessaria la costituzione in giudizio del Comune di Cotignola, legittimato a tal fine in quanto destinatario mediante notifica del ricorrente Studio Legale Avv. Giancarlo Tasselli di Ravenna in qualità di procuratore e difensore di *B.I.* dell'atto di citazione in appello in questione e dell'Unione dei Comuni della Bassa Romagna, considerato che l'atto sanzionatorio impugnato – verbale d'accertamento di violazione n. V/742024/2023 del 17/03/2023 per la violazione dell'art. 145, comma 1 e 10 del C.d.S. – è stato elevato dalla Polizia Locale dell'Unione dei Comuni della Bassa Romagna, trattandosi di servizio conferito all'Unione (giusta delibera del Consiglio dell'Unione n. 21 del 21/04/2011 richiamata in premessa);

- con delibera n. 26 del 13/03/2024 immediatamente esecutiva ai sensi di legge, la Giunta del Comune di Cotignola autorizzava alla costituzione in giudizio nel ricorso in argomento dando mandato al Responsabile del Servizio Legale per l'avvio della procedura di individuazione del legale esterno da incaricare per la predisposizione di tutti gli atti necessari per l'attività difensiva conferendogli ogni e più ampia facoltà di diritto e di legge;

- tramite la precipitata delibera si è precisato che il Comune di Cotignola rimborserebbe all'Unione dei Comuni della Bassa Romagna i costi per l'affidamento dell'incarico di patrocinio legale in esame in misura pari al 50% e che a tal fine il Comune di Cotignola ha finalizzato risorse sul proprio Bilancio in misura corrispondente, assumendo l'impegno di spesa n. 2024/334/1 sul Capitolo 5070CA – Art. 5230 – CDR009 - CDG003 in favore dell'Unione;

- con delibera n. 33 del 13/03/2024, immediatamente esecutiva ai sensi di legge, la Giunta dell'Unione dei Comuni della Bassa Romagna ha autorizzato alla costituzione in giudizio per appello al Tribunale Civile di Ravenna proposto da *B.I.* avverso la sentenza del Giudice di Pace di Lugo N. 142/2023 al fine di tutelare le proprie ragioni;

- tramite la precipitata delibera, la Giunta dell'Unione ha conferito mandato al Responsabile del Servizio Legale per l'avvio della procedura di individuazione di un legale esterno per la predisposizione di tutti gli atti necessari per la costituzione in giudizio dell'Unione dei Comuni della Bassa Romagna sussistendo le ragioni previste dalle vigenti Linee Guida in materia di affidamento di servizi legali di cui alla delibera di G.U. n. 73 del 28/05/2020 sopra richiamata;

- nella medesima delibera di cui sopra è stata assunta inoltre apposita prenotazione di impegno con riferimento al Bilancio di previsione 2024/2026 - Annualità 2024 dell'Unione, per la spesa presunta di € 900,00 relativa all'onere derivante dalla costituzione in giudizio in oggetto e si è dato atto che l'Unione dei Comuni della Bassa Romagna si farà carico direttamente dei costi derivanti dal ricorso in questione recuperando tali costi in misura pari al 50% direttamente dal Comune di Cotignola;

Considerato che si rende necessario procedere all'affidamento del servizio di patrocinio e difesa legale dell'Unione dei Comuni della Bassa Romagna mediante incarico ad un legale esterno per la predisposizione di tutti gli atti necessari per l'attività difensiva dell'Ente nella vertenza in oggetto conferendogli ogni e più ampia facoltà di diritto e di legge;

Atteso che:

- l'art. 56 comma 1, lettera h) del D.Lgs. n. 36/2023 - nuovo Codice Appalti entrato in vigore il 01/07/2023, prevede che le disposizioni del codice relative ai settori ordinari non si applicano agli appalti pubblici concernenti servizi legali di rappresentanza legale di un cliente da parte di un avvocato ai sensi dell'art. 1 della legge 9 febbraio 1982 n.31 e ss.mm.ii;

- l'art. 17, comma 2, del Dlgs n. 36/2023 prevede che in caso di affidamento diretto, la decisione a contrarre individua l'oggetto, l'importo e il contraente, unitamente alle ragioni della sua scelta, ai requisiti di carattere generale e, se necessari, a quelli inerenti alla capacità economico-finanziaria e tecnico-professionale;

Accertato che:

- la prestazione in oggetto non è disponibile tra le convenzioni in essere Consip-Intercent – ER né la relativa categoria merceologica è presente sul Me.PA-MERER;

- le Linee di indirizzo approvate da ultimo con delibera di G.U. n. 73 del 28/05/2020 prevedono all'art. 2 comma 2 che l'individuazione del legale a cui affidare l'incarico possa avvenire mediante affidamento diretto, tra l'altro, nelle seguenti ipotesi consentite dall'ordinamento:

"a) nei casi di urgenza, quali ad esempio nell'ipotesi di costituzioni in giudizio impellenti che non consentono gli indugi di un confronto concorrenziale, e previa valutazione dell'offerta sotto il profilo sia qualitativo che economico;

d) negli altri casi consentiti dall'ordinamento in considerazione della fiduciarietà del ruolo e della riservatezza della questione in esame, come indicato dalla giurisprudenza della Corte di Giustizia Europea;"

- in base alle recenti pronunce della giurisprudenza contabile (Deliberazione n.144/2018/VSGO della Corte dei Conti - Sezione Regionale di Controllo per l'Emilia-Romagna) se vi siano effettive ragioni di urgenza, motivate e non derivanti da un'inerzia dell'Ente conferente, tali da non consentire l'espletamento di una procedura comparativa, le amministrazioni, qualora non abbiano istituito elenchi di operatori qualificati, possono prevedere che si proceda all'affidamento diretto degli incarichi dettagliatamente motivato, sulla base di un criterio di rotazione;

- la recente sentenza della Corte di Giustizia Europea del 6 giugno 2019 resa nella causa C- 264/2018 ha evidenziato che l'affidamento dell'incarico di patrocinio legale risponde all'esigenza di assicurare l'esercizio del diritto di difesa dell'Amministrazione e che le prestazioni *"fornite da un avvocato si configurano solo nell'ambito di un rapporto intuitu personae tra l'avvocato e il suo cliente, caratterizzato dalla massima riservatezza"* e *"dalla libera scelta del difensore"*;

- occorre attenersi a tale orientamento espresso a livello europeo, nelle more di ulteriori indicazioni da parte del Legislatore nazionale;

- nel caso specifico ricorre urgenza considerato che il Tribunale di Ravenna con decreto di fissazione udienza n. cronol. 686/2024 del 31/01/2024 RG N. 141/2024 fissa la data dell'udienza di discussione il giorno 7 maggio 2024 ore di rito;

Sottolineato che:

- l'atto di citazione in appello avanti il Tribunale Civile di Ravenna più dettagliatamente descritto in premessa, avverso la sentenza n. 142/2023 emessa dal Giudice di Pace di Lugo - il 16/06/2023 nel procedimento R.G. N. 233/2023 che respinge il ricorso e conferma il verbale impugnato di accertamento

violatione al Codice della Strada emesso dalla Polizia Locale della Bassa Romagna nel Comune di Cotignola, rende opportuno l'affidamento di incarico ad un legale professionista dotato di comprovata esperienza nella materia in oggetto, alla luce delle recenti statuzioni della giurisprudenza euro unitaria sopra richiamate;

Dato atto che

- l'Ente non dispone, all'interno della sua struttura organizzativa, delle professionalità richieste per sostenere le proprie ragioni né ha istituito elenchi di operatori qualificati ai quali affidare gli incarichi legali;
- si è reso pertanto indispensabile, visto il termine per la costituzione in giudizio, attivare la procedura di richiesta di preventivo ad un legale, considerato che il valore della causa in oggetto non consente l'espletamento della procedura comparativa preceduta da avviso pubblico;

Viste le Linee guida n. 12 Affidamento dei servizi legali approvate dal Consiglio dell'Autorità Nazionale Anticorruzione con delibera n. 907 del 24 ottobre 2018 e pubblicate nella Gazzetta Ufficiale - Serie Generale n. 264 del 13 novembre 2018;

Vista la recente giurisprudenza contabile in materia di servizi legali ed in particolare la Deliberazione n. 144/2018VSGO della Corte dei Conti Sezione Regionale di Controllo per l'Emilia-Romagna che in riferimento alla congruità del preventivo sottolinea che "*il preventivo dovrebbe essere adeguatamente dettagliato anche sulla base degli eventuali scostamenti dai valori medi tabellari di cui al D.M. n.55/2014 (come da ultimo modificato dal D.M. n.147/2022) e, in ragione del principio di buon andamento ed economicità dell'azione pubblica, è altresì opportuno che i preventivi accolti presentino decurtazioni rispetto al richiamato valore medio*";

Dato atto che il Servizio Legale, considerata la necessaria fiduciarietà dell'incarico, ha ritenuto opportuno richiedere un'offerta economica **all'Avv. Manuela Orselli di Lugo**, del quale ha preventivamente esaminato il curriculum vitae ritenendolo idoneo all'incarico specifico, considerata l'esperienza professionale maturata nella materia del diritto amministrativo;

Visto il preventivo pervenuto tramite pec in data 20/03/2024 dall'Avv. **Manuela Orselli di Lugo** interpellata, acquisito agli atti al numero di protocollo 21088/2024 corredata della documentazione richiesta;

Visto ed esaminato attentamente il preventivo offerto ed effettuata altresì la valutazione mirante ad accettare:

- la corrispondenza delle competenze possedute con le competenze richieste mediante esame del CV aggiornato;
- la congruità delle condizioni offerte;

Accertato sulla base dell'esame svolto che:

- il curriculum del professionista legale comprova la richiesta preparazione e l'esperienza specialistica nella materia del presente contenzioso, con particolare riferimento alla materia del diritto amministrativo;

- il preventivo offerto (che si conserva agli atti del fascicolo del servizio Legale), risulta congruo in relazione a quanto previsto dal D.M. 55/2014 e ss.mm.ii. in quanto di poco inferiore al valore medio dei parametri delle Tabelle 2022 (D.M. n. 147 del 13/08/2022);

Ritenuti sussistenti nel caso di specie i presupposti per l'affidamento dell'incarico di patrocinio legale in via diretta al predetto **Avv. MANUELA ORSELLI del Foro di Ravenna**, con Studio Legale in Lugo, Galleria del Corso n. 3, C.F. RSLMNL56D56E7300 - P. IVA 00853940393, ricorrendo le ipotesi previste dalle

lettere a) e d) dell'art. 2 comma 2 dalle vigenti Linee Guida approvate con delibera di Giunta n. 73 del 28/05/2020 applicabili in conformità agli indirizzi espressi dall'ordinamento europeo;

Ritenuto pertanto di affidare l'incarico in oggetto all' Avv. Manuela Orselli di Lugo, il cui preventivo risulta adeguatamente motivato sotto il profilo della congruità della spesa ammontante a complessivi € 791,44 come di seguito illustrato:

APPELLO AVVERSO LA SENTENZA N. 142/2023 G.di P. di LUGO
ASSISTENZA E DIFESA DELL' UNIONE DEI COMUNI E DEL COMUNE DI
COTIGNOLA
VALORE DELLA CAUSA: € 235,67 (tabella di riferimento da € 0,01 a € 1.100,00)

Compenso

- fase di studio	€ 130,00
- fase introduttiva / costituzione	€ 130,00
- fase istruttoria e/o di trattazione	€ 200,00
- fase decisionale	€ <u>200,00</u>
Totale	€ 660,00

- Spese gen 15%	€ 99,00
Marca da Bollo	€ 2,00
- CPA 4%	€ 30,44
Totale	€ 791,44

L'Avv. Manuela Orselli ha inoltre specificato nel preventivo:

"Oltre al rimborso spese vive se ed in quanto sostenute.

Ove il procedimento si esaurisse alla prima udienza non verrà richiesta la fase di trattazione"

Operazione effettuata si sensi dell'art. 1, c.54/89 L. 190/2014 così come modificata dalla L. 208/2015 e L. 145/2018"

Ritenuto pertanto di procedere ad assumere l'impegno di spesa a favore dell'Avv. Manuela Orselli di Lugo per l'attività difensiva di cui sopra per un importo complessivo di € 791,44 (operazione in regime forfettario senza applicazione dell'I.V.A. ai sensi dell'art. 1, c.54/89 L. 190/2014 così come modificata dalla L. 208/2015 e l. 145/2018);

Atteso che è stata acquisita la dichiarazione di assenza di cause di incompatibilità, con particolare riferimento alla insussistenza di situazioni, anche potenziali, di conflitto di interessi (acquisita ai sensi dell'art. 53, comma 14, del D. Lgs. 165/2001);

Visto l'art. 107 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, il quale espressamente stabilisce che spettano ai responsabili degli uffici tutti i compiti di attuazione degli obiettivi e dei programmi definiti con gli atti d'indirizzo adottati dall'organo politico, tra i quali, in particolare, gli atti di gestione finanziaria, ivi compresa l'assunzione di impegni di spesa;

Dato atto che:

- la programmazione dei pagamenti derivanti dagli impegni di spesa contenuti nel presente atto sono compatibili con gli stanziamenti di bilancio e con le regole di finanza pubblica, tenuto conto di quanto stabilito dalla Legge di Bilancio;

- i tempi di pagamento concordati sono coerenti con quanto stabilito dall'ordinamento in materia di tempestività dei pagamenti;

- è stato acquisito lo **SMART CIG N. BOE8685037** - nonchè gli estremi identificativi dei conti correnti dedicati ai fini di quanto prescritto dall'art. 3 L. n. 136/2010 in materia di tracciabilità dei pagamenti, come da documentazione depositata all'interno del fascicolo;

Richiamata la normativa “anticorruzione” con particolare riferimento all'obbligo di astensione disciplinato dall'art.6-bis della legge 241/1990, dall'art.7 del DPR 62/2013 e dal codice di comportamento dell'ente;

Accertato inoltre che:

- a norma dell'art 183, comma 5, del D.Lgs 267/2000 la scadenza dell'obbligazione giuridica di cui al presente atto è prevista nell'esercizio a cui è imputata la spesa **(2024)**;

- a norma dell'art. 183, comma 6, del D.Lgs. 267/2000 l'impegno di spesa viene assunto nei limiti dei rispettivi stanziamenti di competenza del bilancio di previsione, con imputazione agli esercizi in cui le obbligazioni passive sono esigibili;

- a norma dell'art 183, comma 8, del D.Lgs 267/2000 il programma dei pagamenti di cui al presente atto è compatibile con gli stanziamenti di bilancio e con le regole che disciplinano il concorso degli enti locali agli obiettivi di finanza pubblica;

Richiamati:

- il decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 ed in particolare gli artt. 107, 151, 179, 183 e 191;
- lo Statuto dell'Ente;
- il vigente Regolamento di Contabilità dell'Unione;
- il vigente regolamento dei contratti;
- gli artt. 13 e seguenti del Regolamento di Organizzazione;
- l'ordinamento degli Uffici e dei Servizi dell'Unione;
- il decreto n. 19 del 06/10/2022 di nomina dei responsabili e dei supplenti delle strutture dell'Ente;
- il Codice dei contratti pubblici approvato con il D.Lgs. n. 36/2023;

Dato atto infine che:

- il visto di copertura finanziaria è reso dal Responsabile del Servizio Finanziario dell'Ente con riferimento agli aspetti indicati dall'art. 5 del Regolamento di Contabilità, rientrando gli aspetti ulteriori nella responsabilità di colui che firma l'atto;

- la presente determina, numerata e completa di tutti gli allegati, viene trasmessa al Servizio Finanziario almeno 5 giorni prima della data in cui si ritiene necessaria l'esecutività, in conformità all'art. 5, comma 4, fatto salvo quanto previsto dall'art. 19, comma 8, del Regolamento;

- il rispetto dei termini sopra indicati da parte di tutti i dipendenti dei servizi interessati dal presente procedimento rileva anche ai fini della valutazione della *performance* degli stessi, ai sensi di quanto stabilito dall'articolo 1, comma 2, del Regolamento di Contabilità;

Visto l'art 147-bis del Testo unico degli enti locali e dato atto, in particolare, che ai sensi dell'art. 3 del regolamento sui controlli interni la sottoscrizione da parte dell'organo competente integra e assorbe il parere di regolarità tecnica attestante la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa, richiesto dal suddetto art. 147-bis TUEL;

Sottolineato il pieno rispetto, in fase istruttoria e di predisposizione degli atti, delle disposizioni contenute nel Codice di comportamento dei dipendenti pubblici e l'insussistenza, ai sensi dell'art.16 del Dlgs n.36/2023 di conflitto di interesse in capo al firmatario del presente atto, al RUP, agli altri partecipanti al procedimento e in relazione ai destinatari finali dello stesso;

DETERMINA

- di procedere, per i motivi ed i fini di cui in premessa e in esecuzione della Deliberazione della Giunta dell'Unione n. 33 del 13/03/2024, alla costituzione in giudizio per appello al Tribunale Civile di Ravenna dell'Unione dei Comuni della Bassa Romagna;
- di affidare l'incarico di patrocinio legale nel giudizio in argomento all'Avv. Manuela Orselli del Foro di Ravenna, con Studio Legale in Lugo, in Galleria del Corso n. 3, C.F. RSLMNL56D56E730O - P. IVA 00853940393, verso un compenso di € 791,44 (operazione in regime forfettario senza applicazione dell'I.V.A. ai sensi dell'art. 1, c.54/89 L. 190/2014 così come modificata dalla L. 208/2015 e l. 145/2018); conferendogli ogni e più ampia facoltà di diritto e di legge;
- di precisare che con la sopra citata delibera di G.U. n. 33/2024 si autorizzava il Presidente dell'Unione, a conferire al suddetto legale la procura speciale ed il mandato difensivo per la difesa dell'Unione dei Comuni della Bassa Romagna;
- di dare atto che l'Unione dei Comuni della Bassa Romagna si farà carico direttamente dei costi derivanti dal ricorso in questione recuperando tali costi in misura pari al 50% dal Comune di Cotignola;
- di dare atto che il Comune di Cotignola giusta delibera di Giunta Comunale n. 26 del 13/03/2024, ha autorizzato alla costituzione in giudizio per appello al Tribunale Civile di Ravenna presentato dallo Studio Legale Avv. Giancarlo Tasselli di Ravenna in qualità di procuratore e difensore di *B.I.* per il presente procedimento, avverso la sentenza del Giudice di Pace di Lugo N. 142/2023 e ha finalizzato risorse sul proprio Bilancio in misura corrispondente, assumendo la prenotazione di impegno di spesa n. 2024/334/1 sul Capitolo 5070CA – Art. 5230 – CDR009 - CDG003 e provvederà a rimborsare la propria quota di spesa all'Unione dei Comuni della Bassa Romagna;
- di impegnare la spesa, quantificata nell'importo di € 791,44 (comprensiva di onorari € 660,00 - Spese Generali 15% € 99,00 - CPA 4% € 30,44 - Marca da bollo € 2,00) al Bilancio 2024/2026 - Annualità 2024 dell'Unione dei Comuni della Bassa Romagna, con riferimento e nei limiti della prenotazione di impegno già assunta con atto di Giunta Unione n. 33 del 13/03/2024 come risulta dalla tabella sotto riportata:

TIPO	CODICE DI BILANCIO	DESCRIZIONE IMPEGNO	DESCRIZIONE SOGGETTO	NUMERO	IMPORTO	CODICE INVEST.
IMP	Tit:1- Miss:01- Prog:11- M.Agg:03 ContiF:U.1.03.0 2.99.002/ Cap:3010UE - Art:3312 - Cdr:CDR003 - Cdg:003	SPESE LEGALI PER CONFERIMENTO INCARICO LEGALE COSTITUZIONE IN GIUDIZIO PER APPELLO AL TRIBUNALE CIVILE DI RAVENNA - PROCEDIMENTO R.G. N. 141/2024 - CIG:BOE8685037	ORSELLI MANUELA,00853940393 ,GALLERIA DEL CORSO 3,48022,LUGO,RA,P RIMO CONTO CORRENTE DEDICATO, IBAN: IT79J085422380200000067415	2024/902/1	€ 395,72	
IMP	Tit:1- Miss:01- Prog:11-	SPESE LEGALI PER CONFERIMENTO	ORSELLI MANUELA,0085394	2024/902/2	€ 395,72	

M.Aggr:03 ContiF:U.1.03. 02.99.002/ Cap:3010UE - Art:3312 - Cdr:CDR003 - Cdg:003	INCARICO LEGALE COSTITUZIONE IN GIUDIZIO PER APPELLO AL TRIBUNALE CIVILE DI RAVENNA - PROCEDIMENTO R.G. N. 141/2024 - CIG:BOE8685037	0393 ,GALLERIA DEL CORSO 3,48022,LUGO,RA,P RIMO CONTO CORRENTE DEDICATO, IBAN: IT79J085422380200 0000067415			
--	--	--	--	--	--

- di provvedere pertanto a ridurre la prenotazione di impegno di spesa n. 2024/902 di € 900,00 assunta sul Bilancio 2024/2026 – Annualità 2024 dell’Unione dei Comuni della Bassa Romagna, giusta delibera di G.U. n. 33/2024 portandola da € 900,00 a € 791,44 come dettagliatamente indicato nella tabella sotto riportata:

TIPO	CODICE DI BILANCIO	DESCRIZIONE IMPEGNO	DESCRIZIONE SOGGETTO	NUMERO	IMPORTO	CODICE INVEST.
PREN IMP	Tit:1- MAggr:03 -Miss:01- Prog:11 ContiF:U.1.03.0 2.99.002/ Cap:3010UE - Art:3312 - Cdr:CDR003 - Cdg:003	SPESE LEGALI PER CONFERIMENTO INCARICO LEGALE COSTITUZIONE IN GIUDIZIO PER APPELLO AL TRIBUNALE CIVILE DI RAVENNA - PROCEDIMENTO R.G. N. 141/2024 - CIG:BOE8685037		2024/902	€ -108,56	

- di provvedere a ridurre l'accertamento di entrata n. 2024/273/1 di € 450,00 assunto con Delibera di Giunta Unione n. 33 del 13/03/2024 sul Bilancio 2024/2026 – Annualità 2024 dell’Unione dei Comuni della Bassa Romagna, portandolo da € 450,00 a € 395,72 come dettagliatamente indicato nella tabella sotto riportata:

TIPO	CODICE DI BILANCIO	DESCRIZIONE ACCERTAMENTO	DESCRIZIONE SOGGETTO	NUM	IMPORTO
ACC	Tit:2- Tip:0101- Categ:0002 ContiF:E.2.01.01.0 2.003 / Cap:0035UE - Art:2507 - Cdr:CDR003 - Cdg:003	RIMBORSO 50% SPESE LEGALI PER CONFERIMENTO INCARICO LEGALE COSTITUZIONE IN GIUDIZIO PER APPELLO AL TRIBUNALE CIVILE DI RAVENNA - PROC. R.G.N. 141/2024	COMUNE DI COTIGNOLA	2024/273/1	€ -54,28

- di richiamare il Principio contabile 4/2 allegato al D.Lgs 118/2011 Paragrafo 5.2 lettera g dispone:

“ gli impegni derivanti dal conferimento di incarico a legali esterni, la cui esigibilità non è determinabile, sono imputati all'esercizio in cui il contratto è firmato, in deroga al principio della competenza potenziata, al fine di garantire la copertura della spesa. In sede di predisposizione del rendiconto, in occasione della verifica dei residui prevista dall'articolo 3, comma 4 del presente decreto, se l'obbligazione non è esigibile,

si provvede alla cancellazione dell'impegno ed alla sua immediata re-imputazione all'esercizio in cui si prevede che sarà esigibile, anche sulla base delle indicazioni presenti nel contratto di incarico al legale. Al fine di evitare la formazione di debiti fuori bilancio, l'ente chiede ogni anno al legale di confermare o meno il preventivo di spesa sulla base della quale è stato assunto l'impegno e, di conseguenza, provvede ad assumere gli eventuali ulteriori impegni. Nell'esercizio in cui l'impegno è cancellato si iscrive, tra le spese, il fondo pluriennale vincolato al fine di consentire la copertura dell'impegno nell'esercizio in cui l'obbligazione è imputata. Al riguardo si ricorda che l'articolo 3, comma 4, del presente decreto prevede che le variazioni agli stanziamenti del fondo pluriennale vincolato e dell'esercizio in corso e dell'esercizio precedente necessarie alla reimputazione delle entrate e delle spese reimputate sono effettuate con provvedimento amministrativo della giunta entro i termini previsti per l'approvazione del rendiconto.”

- di attestare che:

- a norma dell'art. 183 - comma 5 - del D. Lgs n. 267/2000 (*Testo Unico delle Leggi sull'Ordinamento degli Enti Locali*) si è provveduto a verificare che la scadenza dell'obbligazione giuridica di cui al presente atto è prevista nell'esercizio **2024** e che pertanto la spesa è impegnabile in tale esercizio;
- a norma dell'art. 183 - comma 8 - del D. Lgs n. 267/2000 (*Testo Unico delle Leggi sull'Ordinamento degli Enti Locali*) si è accertato che il programma dei pagamenti di cui al presente atto è compatibile con i relativi stanziamenti di cassa;

- che alla luce della vigente normativa in materia di imposta sul valore aggiunto per le pubbliche amministrazioni, ai fini della regolare emissione della fattura, il servizio in oggetto *non* è per l'Ente relativo ad un servizio commerciale;

- la liquidazione del corrispettivo avverrà, al termine dell'incarico previa emissione di apposita fattura. Il pagamento avverrà entro 30 (trenta) giorni dal ricevimento della fattura.

L'Ente, nel corso dell'espletamento dell'incarico, può erogare al professionista che ne faccia richiesta, un compenso in relazione alle fasi effettivamente espletate di cui ai preventivi inviati per ogni singola vertenza;

- che il pagamento verrà effettuato esclusivamente su presentazione di fattura elettronica (secondo il formato di cui all'allegato A al Decreto Ministeriale n. 55 del 03/04/2013) che dovrà essere emessa sulla base delle indicazioni fornite con la comunicazione di aggiudicazione al fine di evitare la notifica come rifiutata al sistema di interscambio compromettendo la tempestività dei pagamenti;

- che il codice univoco destinatario a cui indirizzare la fattura elettronica è il seguente:

Codice Univoco Ufficio LZIDUK corrispondente al Servizio Legale - Unione dei Comuni della Bassa Romagna;

- la mancanza di una delle seguenti informazioni, ulteriori rispetto a quelle minimali previste dalla norma, nei campi ad essi dedicati se previsti sarà notificata come rifiutata al sistema di interscambio compromettendo la tempestività dei pagamenti:

- a) l'Area cui la fattura è diretta che ha ordinato la fatturazione;
- b) il numero e la data dell'ordine o il numero e la data della determina;
- c) dati d'impegno (questi dati devono essere presenti ma possono essere inseriti nei campi ritenuti più idonei dal fornitore)
- d) Il codice identificativo di gara (SMART CIG BOE8685037), nel campo ad esso dedicato
- e) il numero di conto dedicato sul quale effettuare il pagamento;

- di dare atto che al fine di evitare la formazione di debiti fuori bilancio, il legale incaricato dovrà annualmente confermare o meno il preventivo di spesa sulla base della quale è stato assunto l'impegno consentendo così agli enti di provvedere ad assumere gli eventuali ulteriori impegni.

- di dare atto che la presente determinazione comporta i riflessi sopra indicati sulla situazione economico-finanziaria e/o sul patrimonio dell'ente e pertanto la sua efficacia è subordinata al visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria, da parte del responsabile del settore ragioneria, in base al combinato disposto degli artt. 147 bis 179 e 183, comma 7, del Tuel;

- di dare atto, che la presente determina viene segnalata dallo scrivente ufficio cliccando la voce nel menù a tendina all'interno del programma di protocollazione informatica "Iride" "**INCARICHI**" ai fini di quanto previsto dall'art. 26, comma 3bis, della legge 488/1999 (controllo di gestione) e per la pubblicazione prescritta dall'art. 23 del D. Lgs. 33/2013;

- di dare atto, infine, che i dati relativi agli incarichi saranno pubblicati sul sito dell'Ente, a cura del Servizio Segreteria, nei modi e nei tempi prescritti dal regolamento di organizzazione, art. 30, comma 6, dando atto che si procederà con cadenza semestrale ad aggiornare sul sito gli elenchi disponibili sull'Anagrafe degli Incarichi (art. 53 D.Lgs 165/2001 e art. 30, comma 7 regolamento di organizzazione), utilizzando i seguenti dati:

- soggetto incaricato: Avv. Manuela Orselli

- codice fiscale: RSLMNL56D56E730O - P. IVA 00853940393

- oggetto incarico: *incarico legale*

- tipo di incarico: *ai sensi del D.Lgs 36/2023 art. 56*

- tipo di rapporto: *contratto d'opera intellettuale*

- importo compenso: € 791,44

- data inizio incarico: *data esecutività della presente determina*

- data fine incarico: *data sentenza definitiva Tribunale di Ravenna*

- di pubblicare la presente determina all'albo pretorio telematico per 15 giorni consecutivi, come previsto dall'art.18 del regolamento di organizzazione, a fini notiziali, ferma restando l'immediata efficacia dell'atto in conformità al testo unico degli enti locali;

- di trasmettere copia del presente atto al Comune di Cotignola;

- di trasmettere copia del presente atto al professionista incaricato Avv. Manuela Orselli di Lugo.

LA RESPONSABILE DEL SERVIZIO LEGALE

Dott. ssa Margherita Morelli